LEGGI
DELL'ACCADEMIA ITALIANA.

Digitized by Google

Digitized by Google

LEGGI

DELL' ACCADEMIA ITALIANA.

TITOLO I.

Degli Accademici.

1.

L' ACCADEMIA ITALIANA è composta di quaranta Socj ordinarj nazionali o stranieri dimoranti in Italia, i quali godono del voto attivo e passivo.

2.

La fertilità degl' ingegni italiani non permettendo di ristringere nel numero di quaranta tutti quegli, che meritano la stima e la riconoscenza dell'Accademia, ella ha stabilito un'altra classe non meno onorifica della prima, composta di quaranta Socj corrispondenti per dar luogo a' letterati di un egual merito.

3.

Per profittare de' lumi della letteratura straniera sono ammessi nella Società quattro Socj ordinarj e quattro corrispondenti da ciascuna delle nazioni distribuite nella forma seguente: 1. Spagna e Portogallo.

2. Francia.

3. Gran-Brettagna.

Digitized by Google

4. Germania, Olanda, Elvezia, e Dominio Austriaco oltramontano

5. Nord, ossia, Russia, Danimarca, e Svezia.

L' Accademia può procurarsi altre simili relazioni sociali colla stessa proporzione di numero nelle altre parti del mondo.

4.

I Socj ordinarj o corrispondenti, i quali giudicano opportuno il ritirarsi dalle classi sopra indicate, sono ascritti ad una classe a parte col nome di Socj *straordinarj*.

5.

I Socj ordinarj o corrispondenti, i quali dopo avere operato in vantaggio dell' Accademia per lo spazio di 15 o 20 anni in circa, o per età o per indisposizioni o abituali incomodi di salute bramano un giusto riposo dalle fatiche accademiche, sono ascritti ad un'altra classe col titolo di *Socj emeriti*. I più anziani di questi, secondo l' ordine con cui vengono annoverati fra gli emeriti, godono del voto attivo e passivo, come i Socj ordinarj.

6.

Un'altra classe di Socj onorarj non maggiore di quaranta soggetti è formata di personaggi illustri, fautori o benemeriti dell' Accademia o della Repubblica Letteraria, od ancora di Donne celebri in letteratura o nelle scienze.

7.

Finalmente un'altra classe parimente non maggiore di quaranta soggetti è composta di artefici illustri o benemeriti dell' Accademia, o di autori di scoperte interessanti col titolo

Digitized by Google

di *Associati Liberi*, venti de' quali sono italiani, e venti oltramontani.

8.

Tutte le Società letterarie, col consenso delle medesime, sono associate all' Accademia Italiana, e per tale effetto sono rappresentate da' loro Segretarj perpetui o da altri soggetti da esse nominati, i quali si considerano per *corrispondenti sopranumerarj* dell' *Accademia Italiana*.

Titolo II.

Delle Cariche dell' Accademia.

9.

L' Accademia non riconosce alcun protettore.

10.

Sta sotto la direzione di un Presidente perpetuo, il quale ha ancora il diritto esclusivo di proporre le deliberazioni al corpo accademico.

11.

Vi sono cinque Conservatori, i quali invigilano sull' osservanza delle costituzioni e de' regolamenti stabiliti; non s' ingeriscono negli affari, nè impediscono gli altri ministri ne' loro ufizj; ma nel solo caso d' inosservanza de' predetti regolamenti s' interpongono, onde siano eseguiti o fatti eseguire per mezzo di coloro, cui tale incombenza appartiene.

12.

L' Accademia ha un Istoriografo per descriverne e l' istoria e l' influenza, che la medesima ha nelle scienze e nelle arti.

Digitized by Google

13.

Ha parimente uno o più Biografi per le vite e per gli elogj di tutti i Socj ordinari, corrispondenti, ed emeriti; e di que' Socj sì onorarj, che associati liberi o corrispondenti soprannumerarj, che sono stati i più benemeriti dell' Accademia.

14.

Per altre incombenze straordinarie si eleggono secondo le occorrenze dal Presidente varj deputati o deputazioni.

15.

Vi è ancora un Segretario perpetuo, al quale appartiene l'amministrazione e spedizione degli affari e delle patenti; forma il centro della corrispondenza e delle relazioni sociali; è il custode dell'archivio generale dell'Accademia, ove registra tuttociò, che riguarda il corpo accademico; ed agisce sotto la direzione del Presidente.

16.

Vi sono finalmente uno o più stampatori, uno o più intagliatori, ed altri ministri necessarj al buon servizio dell' Accademia, a disposizione del Presidente.

17.

Il Segretario rimette ogni anno in mano del Presidente e i conti della sua amministrazione, e l'inventario dell'Archivio generale: le carte appartenenti agli Accademici si conservano nell' archivio con quei riguardi, che esigono espressamente gli autori delle medesime: la trascrizione di quelle non è permessa ad alcuno senza il consenso degli autori sopradetti: il solo Presi-

Digitized by Google

dente ha diritto di rivedere ed esaminare le carte dell'archivio.

18.

Il Presidente, i Biografi, l'Istoriografo, e gli altri ministri o deputati ordinarj hanno un particolare archivio, ove si conservano i fogli, libri, e tuttociò, che appartiene all'Accademia, da trasmettersi a'successori.

19.

L'Istoriografo, i Biografi, e gli altri nominati nel precedente articolo mandano ogni anno un inventario de' loro archivj particolari al Segretario, il quale lo conserva nell'archivio generale. I ministri o deputati straordinarj o temporarj rimettono all'archivio generale tuttociò che riguarda le loro commissioni, appena che queste sono cessate.

20.

I Biografi almeno dentro tre anni dopo la morte de' Socj pubblicano la loro vita negli Atti dell'Accademia: l'Istoriografo ogni dieci anni pubblica l'istoria della medesima.

21.

Ogni Socio è invitato a comunicare a' Biografi e Istoriografi le notizie della propria vita o relative all'istoria dell'Accademia: alla morte di ciaschedun Socio tutti gli altri sono invitati a comunicar, come sopra, le notizie, che servono per la descrizione della vita del defunto.

Digitized by Google

Titolo III.

Dell' elezione de' Ministri dell' Accademia, e de' loro sostituti

22.

Nell'elezioni, come in ogni deliberazione del corpo accademico, due terzi de' Socj, che godono del diritto del voto, formano il numero legittimo per deliberare; ed hanno il diritto del voto que' soli Socj ordinarj sì nazionali che esteri, i quali si trovano in Italia nel tempo, in cui vien proposta la deliberazione, ed hanno fatto nota al Segretario la loro presenza nella medesima.

23.

Vacando la carica di Presidente, il Segretario dentro due mesi dalla vacanza ne dà l'avviso a' Socj ordinarj, che sono in Italia. Dentro due mesi dal dì dell'avviso i votanti mandano al medesimo il nome d'uno de' Socj ordinarj commorante parimente in Italia da essi nominato a Presidente. Il Segretario, raccolte le nomine, e riconosciute per mano di pubblico Notaro annunzia Presidente quello, che ha ottenuto un maggior numero di voti sopra la metà del numero legittimo de' votanti. Se nessuno ottiene una majorità assoluta, il Segretario espone ad un secondo scrutinio soli due, che hanno ottenuto un maggior numero di voti nel primo; e se, oltre i due sopraindicati, altri ancora hanno la majorità relativa de' suffragj nel primo scrutinio, si sottopongono al secondo. Così

Digitized by Google

si procede fino a che non si ottiene sopra alcuno la majorità assoluta.

24.

Essendo impedito il Presidente o per malattia o per assenza dall' Italia, supplisce per un anno il Segretario, il quale per dar valore agli Atti si soscrive *Vice-Presidente*. Se l'impedimento si estende a maggiore spazio di tempo, si elegge per cinque anni un Vice-Presidente sopra due Socj ordinarj italiani proposti allo scrutinio dal Presidente; o nel caso, che manchi detta nomina, si procede all'elezione del Vice-Presidente secondo l'Articolo 23. Scorso un tal tempo, se tuttavia dura l'impedimento nel Presidente, si giudica, che abbia rinunziata la carica, e si procede all' elezione del nuovo Presidente. Il Presidente vecchio diventa Presidente onorario dell'Accademia, Socio emerito, e gode dell'anzianità fra gli emeriti. L'istesso segue nel caso, in cui il Presidente dia la sua dimissione.

25.

I Conservatori sono i cinque primi anziani de' quaranta Socj ordinarj contemplati nell' Articolo I. e dimoranti in Italia.

26.

Impediti i Conservatori, suppliscono dei quaranta Socj ordinarj nazionali que' primi, che succedono per anzianità.

27.

Impedito il Segretario, ovvero occupato da eccessivo numero di affari accademici, nomina uno o più Vice-Segretarj, o Segretarj aggiunti secondo il bisogno, rendendone inteso il Presi-

Digitized by Google

dente. Se i Vice-Segretarj non sono Accademici, diventano Socj *Corrispondenti*, e godono de' medesimi diritti de' quaranta corrispondenti contemplati nell' art. secondo.

28.

Gli altri ministri dell'Accademia sono eletti dal Presidente, e nel caso che siano impediti, il medesimo provvede, ed elegge i sostituti.

29.

Gli Ufizj di Presidente, Conservatori, e Segretario sono incompatibili nella stessa persona.

30.

In ogni elezione, come in qualunque deliberazione del corpo accademico, passato il tempo stabilito per dare i voti, se vi è il numero legittimo, si procede alla pubblicazione della deliberazione o elezione senza considerare i voti manifestati posteriormente. Se non vi è il numero legittimo, il Segretario avvisa i Socj, i quali non hanno mandato il loro voto; e non essendo manifestati i voti dopo un mese dalla data del secondo avviso, si giudica, che abbiano rinunziato per quella occasione al diritto del suffragio; ed il Segretario procede alla pubblicazione della deliberazione.

31.

I Socj ordinarj nazionali sono tenuti ad avvisare il Segretario del luogo della loro dimora in Italia, o della mutazione di essa. Senza un tale avviso sono considerati come assenti dall' Italia.

Digitized by Google

Titolo IV.

Dell' elezione degli Accademici.

32.

Per essere ammesso fra i Socj ordinarj o corrispondenti, che non sono soprannumerarj bisogna aver dato prove di buon gusto con qualche distinta produzione pubblicata colle stampe.

33.

I puri grammatici, umanisti, retori, poeti improvvisatori, legisti, scolastici, e casisti sono esclusi dal numero de' Socj d' ogni maniera.

34.

L' elezione de' Socj ordinarj appartiene agli Accademici ordinarj commoranti in Italia. Si eleggono sempre soggetti della nazione, a cui apparteneva l' Ordinario, che occupava il posto vacante. La prima e seconda elezione cade sopra i corrispondenti nazionali; la terza può cadere sopra i Socj corrispondenti, e sopra i corrispondenti soprannumerarj, e sopra soggetti, che non sono Accademici; la quarta deve cadere sopra soggetti, che non sono Accademici corrispondenti; la quinta si fa come la prima; la sesta come la seconda, e così in seguito ec. Chi ottiene una majorità assoluta di voti, è l' eletto. Nel restante si procede secondo il disposto dell'Articolo 23.

35.

I Socj corrispondenti sono eletti dal Presidente sopra una terna fatta da ciascun'Ordinario.

Digitized by Google

Se dopo due mesi dalla sua elezione l'ordinario italiano non presenta la terna, e l'ordinario oltramontano dopo sei mesi, il Presidente l'elegge di pieno diritto.

36.

Nella classe degli straordinarj entrano que' Socj ordinarj o corrispondenti, i quali per quattro anni non hanno mandato alcuna memoria per gli Atti, o alcuno articolo pel Giornale dell'Accademia, giudicandosi dopo tale spazio di tempo avere essi rinunziato al posto d'ordinario o di corrispondente.

37.

I Socj emeriti sono eletti da' Conservatori sulla proposizione del Presidente, dopo che hanno contribuito co' loro lavori letterarj a' vantaggi ed a' progressi dell' Accademia almeno per quindici o venti anni in circa secondo l'Articolo 5.

38.

I Socj onorarj sono eletti uno per ciascheduno da' Conservatori, quattro per ciascheduno dagli altri ministri, il restante dal Presidente, cui appartiene ancora l'elezione degli Associati liberi.

39.

Per essere eletti Socj onorarj, corrispondenti soprannumerarj, associati liberi si richiedono le condizioni espresse dagli articoli 6. 7. 8. e 27.

40.

Nel caso di morte di un Socio ordinario, ne dà avviso al Segretario il Corrispondente nominato dal defunto, o almeno uno degli Accademici più vicini; e viceversa nel caso che muoia un Socio corrispondente.

Digitized by Google

Titolo V.

Dell' oggetto dell' Accademia e dell' opera degli Accademici.

41.

L' oggetto dell' Accademia è il promuovere il buon gusto nelle scienze e nelle arti.

42.

I Socj ordinarj e corrispondenti sono invitati a proporre al Presidente i loro progetti, lumi, memorie ec. su tuttociò, che credono vantaggioso all' Accademia e alla letteratura. Il Presidente, dopo un maturo esame, propone alla deliberazione del corpo accademico ciò che giudica più conveniente.

43.

I Socj ordinarj sono invitati a mandare almeno ogni due anni al Segretario le memorie per gli Atti dell'Accademia scritte in buon carattere.

44.

Questi Atti contengono i nomi de' Socj, le notizie, che riguardano l' Accademia, memorie istoriche, critiche, letterarie, purchè siano nuove, inedite, interessanti, e scritte secondo le regole del buon gusto: si escludono dagli Atti le produzioni puramente oratorie e poetiche.

45.

I Socj ordinarj e corrispondenti sono invitati a mandare al medesimo Segretario almeno ogni anno un articolo pel Giornale, che ha per titolo: *Giornale dell' Accademia Italiana:* ovve-

Digitized by Google

ro : *Osservazioni, ed Opuscoli degli Accademici Italiani in ogni maniera di scienze e di arti*.

46.

Il Giornale contiene estratti di libri antichi e moderni, notizie letterarie, scientifiche, l'istoria letteraria antica e moderna sì generale, che particolare, biografia letteraria, memorie per l'istoria dell' Accademia, e finalmente notizie ed osservazioni sopra tuttociò, che risguarda l'oggetto dell'Accademia medesima.

47.

L' Accademia rispetta la proprietà degli autori sulle loro produzioni, per cui essi sono in libertà di ritirarle a loro piacimento prima che si stampino; e considera di sua proprietà i lavori de'Biografi, dell' Istoriografo, e di altri, che hanno fatto opere da pubblicarsi a nome di essa.

48.

I Soci corrispondenti possono mandar memorie per gli Atti: i Socj ordinarj possono inserire nel Giornale articoli di persone, che non sono accademiche, di cui essi rispondono; purchè non inducano pericolo di discordie, di dissapori ec.; sono ricevute ancora le produzioni degli altri Socj.

49.

I Corrispondenti soprannumerarj possono mandare all'Accademia memorie per gli Atti fatte a nome delle Accademie, che essi rappresentano, e pel Giornale articoli de' loro colleghi colle cautele espresse nell' art. precedente. I medesimi rispondono di tuttociò che spediscono.

Digitized by Google

50.

L'Accademia non risponde di tutto quel, che si stampa ne' suoi Atti, nel suo Giornale, o in altra maniera. Ne riconosce responsabili gli autori respettivi come se avessero stampato in libri a parte, e i corrispondenti soprannumerarj, come sopra.

51.

Gli articoli, e le memorie si stampano secondo l'ordine, con cui sono giunte in mano del Segretario; e nel caso in cui o la distribuzione delle materie o qualunque altro ragionevol motivo esiga, che si alteri l'ordine del recapito, il Segretario tiene registro del tempo, in cui gli sono recapitati i fogli degli Accademici per sodisfazione di quegli, che vi hanno interesse.

52.

Tuttociò, che si stampa sotto il nome dell' Accademia Italiana, si stampa nelle stamperie accademiche sotto la direzione di quegli a ciò destinati secondo il presente regolamento.

53.

L'Accademia non s'occupa in oggetti politici; rigetta le materie immorali, irreligiose, indecenti, o contrarie all'oggetto, che si è proposto; esclude le critiche poco moderate, le apologie troppo forti, le contese private, che non interessano la Repubblica letteraria, e tuttociò, ch'è contrario alla politezza ed alla concordia.

54

Gli Accademici possono occuparsi in altri lavori per commissione del Presidente o per consenso dell' Accademia espresso colla pluralità de' suffragj.

Digitized by Google

55.

I lavori fatti per commissione particolare di tutto il corpo accademico, o del Presidente a nome di quello, e tuttociò, di cui deve rispondere l'Accademia, si esamina da censori a ciò destinati.

56.

Il Presidente, l'Istoriografo, i Biografi, il Segretario sono dispensati da far memorie per gli Atti, da scrivere articoli pel Giornale, e da tutti i lavori, che si fanno di commissione dell' Accademia: ciascuno di essi ha una copia *gratis* di tuttociò che si stampa da conservarsi nel loro archivio e da trasmettersi a' successori.

57.

Nel caso, che una ben ponderata esperienza esiga una mutazione di qualche articolo delle presenti Leggi, si richiede un espresso consenso de' Conservatori sulla proposizione del Presidente dipoi si sottopone a' suffragj del corpo accademico, il quale ne decide colla pluralità de' medesimi.

99 943216

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google